



Bruxelles, 4 ottobre 2019
(OR. en)

12284/1/19
REV 1

FISC 367
ECOFIN 800

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali <ul style="list-style-type: none">• Relazione del Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019, comprese la rimozione dalla lista di due giurisdizioni e l'approvazione di una nota orientativa

1. Il 12 marzo 2019 il Consiglio ECOFIN ha adottato le conclusioni del Consiglio¹ contenenti la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (allegato I) e lo stato dei lavori riguardo agli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative al fine di applicare i principi della buona governance fiscale (allegato II) inizialmente approvati dal Consiglio ECOFIN il 5 dicembre 2017² e successivamente modificati/aggiornati dal Consiglio il 23 gennaio 2018³, il 13 marzo 2018⁴, il 25 maggio 2018⁵, il 2 ottobre 2018⁶, il 6 novembre 2018⁷ e il 4 dicembre 2018⁸.

¹ GU C 114 del 26.3.2019, pagg. 2-8.

² GU C 438 del 19.12.2017, pagg. 5-24.

³ GU C 29 del 26.1.2018, pag. 2.

⁴ GU C 100 del 16.3.2018, pagg. 4-5.

⁵ GU C 191 del 5.6.2018, pagg. 1-3.

⁶ GU C 359 del 5.6.2018, pagg. 3-5.

⁷ GU C 403 del 9.11.2018, pagg. 4-6.

⁸ GU C 441 del 7.12.2018, pagg. 3-4.

2. Inoltre, ricordando il punto 11 delle conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2017, le conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 hanno confermato che il Gruppo "Codice di condotta" *"dovrebbe raccomandare al Consiglio di aggiornare in qualsiasi momento, e almeno una volta all'anno, la lista UE di cui all'allegato I, nonché lo stato dei lavori di cui all'allegato II, sulla base di qualsiasi nuovo impegno assunto o della sua attuazione; tuttavia, a partire dal 2020 detti aggiornamenti della lista UE non dovrebbero essere effettuati più di due volte all'anno, lasciando agli Stati membri, ove opportuno, tempo sufficiente per modificare la propria legislazione interna"* (punto 16), concordando in tal modo di mantenere un processo dinamico per tutto il 2019.
3. La lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stata successivamente modificata dal Consiglio ECOFIN del 17 maggio 2019⁹ e del 14 giugno 2019¹⁰, con la rimozione dalla lista di Aruba, di Barbados, delle Bermuda e di Dominica. Nella stessa occasione sono stati altresì effettuati ulteriori aggiornamenti degli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019.

Rimozioni dalla lista di cui all'allegato I

4. Da allora, le Isole Marshall hanno adottato, il 15 agosto 2019, una modifica del regolamento sull'attività economica effettiva del 2018, risolvendo in tal modo l'ultimo punto problematico per l'UE¹¹, vale a dire il problema di comprovare la residenza fiscale in un'altra giurisdizione, che ha determinato un rischio significativo di elusione dei requisiti relativi all'attività economica effettiva e del relativo scambio di informazioni.

⁹ GU C 176 del 22.5.2019, pagg. 2-5.

¹⁰ GU C 210 del 21.6.2019, pagg. 8-11.

¹¹ Il 21 febbraio 2019 le Isole Marshall avevano adottato precedenti modifiche al regolamento sull'attività economica effettiva del 2018, le quali tuttavia non erano state ritenute sufficienti dal Gruppo "Codice di condotta" a motivo di quest'ultimo punto problematico, ragion per cui le Isole Marshall sono state inserite nella lista di cui all'allegato I dal Consiglio ECOFIN del 12 marzo 2019.

Il sottogruppo (questioni esterne) del Gruppo "Codice di condotta" ha esaminato tale modifica nella riunione del 4 settembre 2019 e ha concluso che le Isole Marshall avevano ora attuato pienamente il proprio impegno a introdurre requisiti relativi all'attività economica effettiva nell'ambito del criterio 2.2 e potevano pertanto essere rimosse dall'allegato I (rimozione dalla lista). Considerato che le Isole Marshall sono al momento sottoposte all'esame del forum globale il cui esito dovrebbe essere noto alla fine di settembre 2019, il sottogruppo ha concluso inoltre che le isole Marshall dovevano comunque rimanere nella sezione 1.2 dell'allegato II (scambio di informazioni su richiesta) in attesa del risultato di tale esame. Il Gruppo "Codice di condotta" ha confermato tali conclusioni nella riunione del 13 settembre 2019.

5. Il 30 aprile 2019 gli Emirati arabi uniti (AE) hanno adottato il regolamento sull'attività economica effettiva con la risoluzione n. 31 del 2019. Tale regolamento rispecchiava la maggior parte dei riscontri ricevuti dal Gruppo "Codice di condotta", ma introduceva un'esenzione generale per tutte le entità nel cui capitale sociale il governo degli AE, o uno qualsiasi degli Emirati degli AE, detenevano una partecipazione diretta o indiretta (senza soglia). Il Gruppo "Codice di condotta" ha ritenuto, nella riunione del 20 maggio 2019, che questo determinasse un rischio significativo di elusione dei requisiti relativi all'attività economica effettiva e ha concluso che gli AE non erano ancora conformi al criterio 2.2. Tuttavia, da allora gli AE hanno adottato, il 1° settembre 2019, una modifica della risoluzione n. 31 del 2019, che ha introdotto una soglia del 51 % di partecipazione governativa (diretta o indiretta) nel capitale sociale.

Il sottogruppo (questioni esterne) del Gruppo "Codice di condotta" ha esaminato il suddetto progetto di modifica legislativa nella riunione del 4 settembre 2019 e ha concluso che, se adottato, esso risponderebbe alle preoccupazioni dell'UE. Il Gruppo "Codice di condotta" ha successivamente ricevuto conferma dell'adozione della modifica in questione nella riunione del 13 settembre e ha concluso che gli AE avevano ora attuato pienamente il loro impegno a introdurre requisiti relativi all'attività economica effettiva per quanto riguarda il criterio 2.2 e potevano pertanto essere rimossi dall'allegato I (rimozione dalla lista).

Aggiornamenti dell'allegato II

6. Poiché la Namibia ha aderito, il 26 agosto 2019, al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, il Gruppo "Codice di condotta" ha convenuto, nella riunione del 13 settembre 2019, di rimuovere il paese dalla sezione 1.2 dell'allegato II.
7. Poiché il Marocco e la Serbia hanno ratificato, rispettivamente il 22 maggio e il 30 agosto 2019, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, il Gruppo "Codice di condotta" ha convenuto, nella riunione del 13 settembre 2019, di rimuovere tali paesi dalla sezione 1.3 dell'allegato II.
8. La Costa Rica ha adottato, il 15 maggio 2019, modifiche legislative al regime di zona franca (CR001). Esse sono state esaminate dal forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose nella riunione del 19-21 giugno 2019, in cui è stato concluso che non sono dannose. Il Gruppo "Codice di condotta" ha approvato tale conclusione nella riunione del 10 luglio 2019. Considerato che tali modifiche legislative riguardano anche le attività manifatturiere che rientrano nel regime di zona franca (CR002), il Gruppo "Codice di condotta" ha concluso, nella riunione del 13 settembre 2019, che la Costa Rica aveva pienamente attuato il proprio impegno a rimuovere gli elementi dannosi dal suo regime di zona franca e doveva pertanto essere rimossa dalla sezione 2.1 dell'allegato II.
9. Maurizio ha adottato, il 25 luglio 2019, la legge finanziaria 2019 e, il 16 agosto 2019, regolamenti aggiuntivi recanti modifica della legislazione applicabile ai regimi di porto franco (MU012) e di esenzione parziale (MU010).

Il Gruppo "Codice di condotta" ha esaminato tali modifiche nella riunione del 13 settembre 2019 e ha concluso che Maurizio aveva adempiuto il proprio impegno a rimediare alle carenze individuate nei due regimi: il regime di porto franco non è più preferenziale e in entrambi i regimi sono stati inclusi requisiti relativi all'attività economica effettiva; inoltre è stato risolto il problema della mancanza di norme antiabuso grazie all'introduzione di disposizioni sulle società controllate estere (CFC) ampiamente allineate con quelle della direttiva UE anti-elusione (ATAD 1). Di conseguenza, il Gruppo "Codice di condotta" ha concluso che Maurizio doveva pertanto essere rimossa dalla sezione 2.1 dell'allegato II.

10. La Svizzera ha adottato la propria riforma fiscale nell'ottobre 2018, ma l'entrata in vigore e l'entrata in applicazione della legislazione sono state rinviate in attesa dell'esito del referendum del maggio 2019, ragion per cui è stato concesso alla Svizzera un anno supplementare per conformarsi al criterio 2.1 "*a causa di reali problematiche istituzionali o costituzionali*", nonostante progressi tangibili nel 2018. A seguito dell'esito positivo del referendum, la Svizzera ha informato il Gruppo "Codice di condotta" nell'agosto 2019 che i risultati ufficiali erano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Di conseguenza, la pertinente legislazione è entrata in vigore il 16 luglio 2019 ed entrerà in applicazione il 1° gennaio 2020, sebbene la Svizzera avesse già annunciato che i suoi regimi federali CH004 e CH005 erano stati chiusi a nuove adesioni a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il Gruppo "Codice di condotta" ha esaminato la situazione nella riunione del 13 settembre 2019 e ha concluso che la Svizzera doveva pertanto essere rimossa dalla sezione 2.1 dell'allegato II, a motivo del fatto che le necessarie riforme erano state adottate e pubblicate in Gazzetta.

11. Il Gruppo "Codice di condotta" ha inoltre convenuto, nella riunione del 13 settembre 2019, che il termine della Namibia per conformarsi al criterio 2.1 doveva essere modificato dal 9 novembre a fine 2019, il che richiede una modifica dell'allegato II. L'obiettivo è allineare il termine con quello di altri criteri e giurisdizioni e rispettare i cicli di bilancio nazionali.
12. Inoltre, poiché Albania, Bosnia-Erzegovina, Eswatini e Namibia hanno aderito al quadro inclusivo sulla BEPS, rispettivamente, l'8 agosto, l'11 luglio, il 26 luglio e il 9 agosto 2019, il Gruppo "Codice di condotta" ha convenuto, il 13 settembre 2019, di rimuovere detti paesi dalla sezione 3.1 dell'allegato II.
13. Di conseguenza, Albania, Costa Rica, Maurizio, Serbia e Svizzera sarebbero rimosse completamente dall'allegato II.

Altre questioni

14. Nella riunione del 13 settembre 2019, il Gruppo "Codice di condotta" ha esaminato anche la situazione delle giurisdizioni dopo la scadenza dell'eccezione "due su tre" per i criteri sulla trasparenza fiscale alla fine di giugno 2019 e ha concluso che tutte le giurisdizioni contemplate soddisfacevano i requisiti dell'UE. Ha concluso, in particolare, quanto segue:

- a) al fine di soddisfare il criterio 1.3 dell'UE¹², gli Stati Uniti dovrebbero stabilire con tutti gli Stati membri meccanismi che consentano sia lo scambio automatico di informazioni (AEOI) che un efficace scambio di informazioni su richiesta (EOIR), considerato che hanno firmato, ma non ancora ratificato, il protocollo che modifica la convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Ai fini dell'AEOI, gli accordi FATCA con le autorità competenti (CAA) tra gli Stati Uniti e tutti gli Stati membri sono stati ritenuti sufficienti per soddisfare il requisito dell'UE. Quanto all'EOIR, gli Stati Uniti hanno convenzioni contro la doppia imposizione e/o accordi per lo scambio di informazioni in materia fiscale con tutti gli Stati membri, tranne la Croazia. Tuttavia, ai fini dell'EOIR la Croazia e gli Stati Uniti si basano sulla convenzione non modificata concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988 e, dopo i contatti intercorsi tra il presidente del Gruppo "Codice di condotta" e il dipartimento del Tesoro statunitense, è stato osservato che l'EOIR svoltosi finora tra la Croazia e gli Stati Uniti è efficace e soddisfacente per entrambe le parti. Inoltre, il 3 settembre 2019 il ministro delle finanze della Croazia ha ricevuto una lettera ufficiale in cui il dipartimento del Tesoro statunitense afferma che avrebbe proseguito con la Croazia lo scambio di informazioni in materia fiscale in linea con le norme internazionali e con le rispettive esigenze di entrambe le parti. Di conseguenza, il Gruppo "Codice di condotta" ha concluso che gli Stati Uniti possono essere considerati rispondenti alle condizioni per conformarsi al criterio 1.3;
- b) Niue ha adottato i necessari atti di diritto primario e derivato per l'attuazione dello standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) e ha completato entro il 2 settembre 2019 le misure necessarie per l'instaurazione di relazioni bilaterali in materia di AEOI con tutti gli Stati membri dell'UE. Di conseguenza, il Gruppo "Codice di condotta" ha concluso che Niue è conforme al criterio 1.1;

¹² Gli Stati Uniti erano già stati considerati conformi ai criteri UE 1.1 e 1.2 nel dicembre 2017.

c) altre giurisdizioni che il Gruppo "Codice di condotta" aveva individuato fra quelle che potevano essere interessate dalla fine dell'eccezione "due su tre" (in particolare, Israele e Vanuatu) si erano già conformate in una fase anteriore, completando le misure necessarie per l'instaurazione di relazioni bilaterali in materia di AEOI con tutti gli Stati membri dell'UE.

15. Il Gruppo "Codice di condotta" ha inoltre esaminato le modifiche legislative intervenute nelle Isole Cayman per quanto riguarda il criterio 2.2 dopo la sessione del Consiglio ECOFIN del 12 marzo 2019. Tali modifiche sono state esaminate dal Gruppo "Codice di condotta" nella riunione del 20 maggio 2019 e dal relativo sottogruppo nelle riunioni del 5 luglio e del 4 settembre 2019, durante le quali è stato espresso il timore che le Isole Cayman avessero introdotto elementi che potevano essere considerati non conformi ai requisiti dell'UE.

Ulteriori modifiche legislative, pubblicate in Gazzetta il 10 settembre 2019¹³, sono state esaminate dal Gruppo "Codice di condotta" nella riunione del 13 settembre, durante la quale il Gruppo ha concluso che le Isole Cayman restano conformi al criterio 2.2 dell'UE (fatta eccezione per i fondi comuni di investimento¹⁴).

16. Il Gruppo "Codice di condotta" ha inoltre concordato, nella riunione del 13 settembre 2019, nuovi orientamenti sui "regimi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera" riportati nell'allegato 2 della presente nota.

Il Consiglio ECOFIN del 12 marzo 2019 ha constatato con preoccupazione la sostituzione delle misure fiscali preferenziali dannose con misure di analogo effetto in alcune giurisdizioni. Tali giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire dette misure entro la fine del 2019 e, da allora, hanno avuto luogo scambi bilaterali a livello tecnico. Tali orientamenti mirano pertanto a formalizzare i requisiti stabiliti dall'UE e a garantire trasparenza in ordine all'approccio adottato dal Gruppo "Codice di condotta" in relazione a tali regimi.

¹³ <http://www.gov.ky/portal/pls/portal/docs/1/12852496.PDF>

¹⁴ Le Isole Cayman si sono impegnate a rispondere alle preoccupazioni relative all'attività economica effettiva nel settore dei fondi comuni di investimento e ad adeguare la legislazione nazionale entro la fine del 2019.

Via da seguire

17. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire che nell'ottobre 2019 il Consiglio ECOFIN:
- adotti, fra i punti "A" dell'ordine del giorno, gli allegati I e II aggiornati delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 riportati nell'allegato 1 della presente nota, che tengono conto degli sviluppi sopra illustrati,
 - ne decida la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,
 - approvi la conclusione raggiunta dal Gruppo "Codice di condotta" in relazione alla fine dell'eccezione "due su tre" per i criteri sulla trasparenza fiscale e alle Isole Cayman per quanto riguarda il criterio 2.2,
 - approvi gli orientamenti sui regimi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera, acclusi alla presente nota (allegato 2).

A decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, gli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali¹⁵, modificata il 22 maggio 2019¹⁶ e il 21 giugno 2019¹⁷, sono sostituiti dai seguenti nuovi allegati I e II:

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

1. Samoa americane

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

2. Belize

Il Belize non ha ancora modificato o abolito misure fiscali preferenziali dannose.

L'impegno del Belize a modificare o ad abolire entro la fine del 2019 le misure fiscali preferenziali dannose individuate di recente sarà sottoposto a monitoraggio.

¹⁵ GU C 114 del 26.3.2019, pagg. 2-8.

¹⁶ GU C 176 del 22.5.2019, pagg. 2-5.

¹⁷ GU C 210 del 21.6.2019, pagg. 8-11.

3. Figi

Le Figi non hanno ancora modificato o abolito le proprie misure fiscali preferenziali dannose.

L'impegno delle Figi ad adeguarsi ai criteri 1.2, 1.3 e 3.1. entro la fine del 2019 continuerà a essere sottoposto a monitoraggio.

4. Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnato ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

5. Oman

L'Oman non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.

6. Samoa

Samoa dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata ad affrontare questa problematica.

Inoltre, Samoa si è impegnata ad adeguarsi al criterio 3.1 entro la fine del 2018 ma non ha ancora risolto questa problematica.

7. Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago è stata valutata "non conforme" dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta.

L'impegno di Trinidad e Tobago ad adeguarsi ai criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 entro la fine del 2019 sarà sottoposto a monitoraggio.

8. Isole Vergini degli Stati Uniti

Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di misure fiscali preferenziali dannose, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

9. Vanuatu

Vanuatu favorisce le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva e non ha ancora risolto questa problematica.

Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale

1. Trasparenza

1.1 Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l'accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro la fine del 2019:

Palau e Turchia.

1.2 Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali ("forum globale") e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta

Le seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a ottenere una valutazione soddisfacente entro la fine del 2018, attendono un esame supplementare da parte del forum globale:

Anguilla, Isole Marshall e Curaçao.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione soddisfacente entro la fine del 2019:

Giordania, Palau, Turchia e Vietnam.

1.3 Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE entro la fine del 2019:

Armenia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Capo Verde, Eswatini, Giordania, Maldive, Mongolia, Montenegro, Namibia, Repubblica di Macedonia del Nord, Palau, Thailandia e Vietnam.

2. Equa imposizione

2.1 Esistenza di regimi fiscali dannosi

Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose relative alle attività manifatturiere e ad attività simili caratterizzate da bassa mobilità entro la fine del 2018 e nello stesso anno ha dimostrato progressi tangibili nell'avvio di tali riforme, è stato concesso come termine per adattare la propria normativa la fine del 2019:

Marocco.

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose entro la fine del 2018 ma nello stesso anno, nonostante progressi tangibili, non hanno potuto farlo a causa di reali problematiche istituzionali o costituzionali, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019:

Isole Cook e Maldive.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire le misure fiscali dannose entro la fine del 2019:

Antigua e Barbuda, Australia, Curaçao, Marocco, Namibia, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia e Seychelles.

La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare o abolire le misure fiscali dannose entro la fine del 2020:

Giordania.

2.2 Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate ad affrontare le preoccupazioni relative all'attività economica effettiva nel settore dei fondi comuni di investimento, hanno avviato un dialogo positivo con il gruppo e sono rimaste cooperative, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019:

Bahamas, Bermuda, Isole Vergini britanniche e Isole Cayman.

La seguente giurisdizione si è impegnata ad affrontare le preoccupazioni relative all'attività economica effettiva entro il 2019:

Barbados.

3. Norme anti-BEPS

3.1 Adesione al quadro inclusivo sulla BEPS o impegno ad attuare le norme minime anti-BEPS dell'OCSE

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo sulla BEPS o ad attuare le norme minime anti-BEPS dell'OCSE entro la fine del 2019:

Giordania e Montenegro.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo sulla BEPS o ad attuare le norme minime anti-BEPS dell'OCSE se e quando tale impegno sarà pertinente:

Nauru, Niue e Palau.

Orientamenti sui

REGIMI DI ESENZIONE DA TASSAZIONE DEI REDDITI DI FONTE ESTERA

Il 20 maggio 2019 il Gruppo "Codice di condotta" ha concordato un approccio per valutare i regimi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera. Sulla base di tale approccio, i presenti orientamenti dovrebbero fungere da guida per le giurisdizioni che si sono già impegnate a modificare le loro esenzioni da tassazione dei redditi di fonte estera a causa degli elementi dannosi individuati dal Gruppo "Codice di condotta". Gli orientamenti serviranno anche da base per il vaglio di altre giurisdizioni aventi regimi analoghi prima della fine del 2019.

I regimi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera, o i regimi che applicano un'imposta sulle società su base territoriale, non sono di per sé problematici. In alcuni casi, l'esenzione degli utili esteri è anzi accettabile e persino raccomandabile per evitare la doppia imposizione. Tuttavia, sorgono problemi quando tali regimi non si limitano a evitare la doppia imposizione, ma creano anche situazioni di doppia non imposizione. Ciò vale in particolare per i regimi che applicano (i) una definizione eccessivamente ampia dei redditi esentati da tassazione, soprattutto i redditi passivi di fonte estera, senza condizioni o garanzie, e/o (ii) una definizione del *nexus* non conforme alla definizione di stabile organizzazione di cui al modello di convenzione fiscale dell'OCSE.

Il Gruppo "Codice di condotta" ha valutato tali regimi in passato e per l'elaborazione dei presenti orientamenti si è basato sui casi precedentemente esaminati. Le valutazioni passate non saranno interessate dai presenti orientamenti. I regimi che non sono stati analizzati dal Gruppo "Codice di condotta" possono essere esaminati sulla base dei presenti orientamenti e dei criteri del codice di condotta. L'attuale procedura per la riapertura delle valutazioni passate rimane valida.

Redditi passivi

Nel 2017 il Gruppo "Codice di condotta" ha ritenuto dannoso un sistema fiscale che esenti da tassazione, completamente e senza alcuna condizione, i redditi passivi di fonte estera. Ciò vale anche nel caso in cui gli utili siano determinati utilizzando principi stabiliti a livello internazionale, in quanto l'effetto finale è lo stesso di un regime che riservi un trattamento agevolato a società offshore la cui attività economica effettiva sia scarsa o nulla.

I regimi di esenzione dei redditi di fonte estera che sono sufficientemente ampi da includere i redditi passivi, senza alcuna condizione, possono dar luogo a misure di isolamento (*ring-fencing*) e assenza di attività economica effettiva. Le misure di isolamento nascono dal fatto che la percezione di redditi passivi richiede in genere un'operazione con un soggetto non residente. I redditi passivi non sono generalmente accompagnati da requisiti inerenti all'attività economica effettiva. Il Gruppo "Codice di condotta" ha stabilito che l'esenzione dei redditi passivi senza condizioni chiare (ad esempio un collegamento esplicito con alcune attività effettive nella giurisdizione) contravviene ai principi del codice.

Redditi attivi

Il Gruppo "Codice di condotta" ha convenuto che la valutazione dei regimi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dovrebbe concentrarsi principalmente sull'esenzione dei redditi passivi. Tuttavia, ha anche ritenuto essenziale considerare le caratteristiche specifiche di tali regimi legate ai redditi attivi, in particolare se e in che modo i redditi attivi sono tassati.

Dovrebbero essere considerati con particolare attenzione anche i regimi che estendono l'esenzione ai redditi attivi ricavati da operazioni estere, in quanto possono generare casi di doppia non imposizione.

L'analisi si concentrerà pertanto sulla definizione del reddito che è considerato avere origine nella giurisdizione, poiché ciò determinerà se il reddito d'impresa sia tassato o meno secondo i principi internazionali. L'analisi valuterà se la giurisdizione applica una definizione di stabile organizzazione in linea con quella del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. Si tratta del principio concordato a livello internazionale per valutare la presenza economica di un'entità in un'altra giurisdizione, al fine di determinare la ripartizione dei diritti d'imposizione.

Opzioni per porre rimedio ai regimi dannosi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera

Le giurisdizioni aventi regimi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera ritenuti dannosi dovrebbero abolire i regimi in questione o modificarli per eliminarne gli elementi dannosi.

Le giurisdizioni dovrebbero:

- introdurre una tassazione dei redditi passivi; oppure
- se esentano da tassazione alcuni tipi di reddito passivo:
 - o applicare adeguati requisiti in materia di attività economica effettiva alle entità interessate, in linea con il Codice di condotta (Tassazione delle imprese) dell'UE ¹⁸;
 - o disporre di solide norme antiabuso; e
 - o eliminare qualsiasi margine di discrezionalità amministrativa nella determinazione del reddito da esentare da tassazione.

Inoltre, le giurisdizioni dovrebbero garantire l'applicazione dei principi internazionali in relazione alla tassazione dei redditi attivi, in particolare per quanto riguarda la definizione di stabile organizzazione di cui al modello di convenzione fiscale dell'OCSE applicabile ai trattati in materia di doppia imposizione (anche modificando la definizione di stabile organizzazione contenuta in un accordo in materia di doppia imposizione già esistente che non rispetti i principi internazionali) e la conseguente ripartizione dei redditi.

¹⁸ Qualora le giurisdizioni siano valutate in base al criterio 2.1, dovrebbero applicarsi i requisiti relativi all'attività economica effettiva contenuti negli orientamenti del Gruppo "Codice di condotta" sull'interpretazione del terzo criterio (doc. 10419/18).
Qualora le giurisdizioni siano valutate in base al criterio 2.2, dovrebbero applicarsi i requisiti relativi all'attività economica effettiva contenuti nel documento d'insieme del Gruppo "Codice di condotta" sul criterio 2.2 (doc. 10421/18).

Poiché ciascuno di questi regimi ha le proprie specificità, il Gruppo "Codice di condotta" ha convenuto che i servizi della Commissione dovrebbero collaborare con le giurisdizioni in questione per chiarire i settori che destano preoccupazione. Sulla base degli orientamenti di cui sopra, dovrebbero essere sviluppate soluzioni volte ad affrontare le questioni specifiche individuate dal Gruppo "Codice di condotta" per ciascun regime. Di conseguenza, i presenti orientamenti non dovrebbero essere considerati un documento a sé stante e dovrebbero essere associati a consulenze tecniche e interazioni con le giurisdizioni oggetto di esame.

Riesame

Il contrasto alle misure fiscali dannose è un processo continuo. La presente nota orientativa sarà pertanto periodicamente riesaminata dal Gruppo "Codice di condotta" per garantire che tenga conto degli sviluppi futuri.